

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 269

23 ottobre 2009

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FOGLIAZZA

### CONSORZI DI BONIFICA – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EMISSIONE DEI RUOLI DI CONTRIBUENZA 2010

Oggetto consiliare n. 5007

## RELAZIONE

La Commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilità" a conclusione dell'esame del Progetto di legge d'iniziativa della Giunta "Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi" ha trasmesso al Presidente dell'Assemblea legislativa il testo dell'articolato unitamente ad una relazione scritta nella quale, tra l'altro, è puntualizzato:

*«La presente proposta di legge rappresenta, in ogni caso, solo il primo, ma fondamentale, passo di un più vasto processo di riordino a razionalizzazione della funzione regionale di bonifica nel suo complesso che richiederà successivi interventi di carattere normativo ed amministrativo. In tale ottica una volta approvata questa legge, la Giunta regionale ha più volte manifestato l'intenzione di opportune modifiche al proprio progetto di legge, adottato all'inizio della precedente legislatura (nell'ottobre 2005) e relativo al complessivo riordino delle sicurezze territoriali che è agli atti della competente Commissione assembleare. Stiamo parlando del giusto, necessario e graduale riequilibrio fra contribuenza agricola ed extragricola, della nuova disciplina elettorale per favorire una maggiore partecipazione dei consorziati, infine del nodo della montagna e delle aree urbane, con la definizione delle relative competenze.»*

Detta proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea legislativa ed il relativo testo è stato tradotto nella L.R. 24 aprile 2009, n. 5.

Nella stessa seduta è stato approvato anche il seguente Ordine del Giorno:

*«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, valutando positivamente il progetto di legge sul riordino dei consorzi di bonifica, impegna la Giunta a definire, nelle more dei provvedimenti annunciati entro l'anno in corso e che completeranno la riforma in oggetto, modalità che consentiranno la effettiva rappresentanza nei consigli di amministrazione dei futuri consorzi di bonifica dell'utenza extra-agricola, tenendo conto del relativo carico contributivo.»*

Con l'anzidetta Legge regionale 5/2009 è stato fissato anche il tempo di un anno entro il quale i consigli di amministrazione provvisoria dei nuovi consorzi di bonifica devono provvedere all'adozione del nuovo statuto e alla indizione delle elezioni degli organi ordinari.

Ne consegue che dette elezioni non possono che essere indette sulla base dei ruoli di contribuzione che, qualora non intervenissero le modificazioni dettate dal presente progetto di legge, dovrebbero avere quale supporto di calcolo i criteri di classifica attualmente vigenti, criteri che hanno dimostrato, ampiamente, la loro irregolarità per mancato rispetto del rapporto tra i costi e l'effettivo beneficio arrecato al bene consorzio.

Al riguardo, è da considerare che il carico contributivo adossato all'utenza extra-agricola ha raggiunto livelli percentuali tali che se i dati dell'esercizio finanziario 2008 (per quello del 2010, con gli attuali criteri di riparto, le variazioni sarebbero pressochè non significative) fossero oggi applicati per la formazione dei consigli di amministrazione dei futuri consorzi si determinerebbe, impropriamente, in cinque casi su otto, l'assegnazione della maggioranza del numero di consiglieri alla predetta utenza extra-agricola. L'eventuale ricorso a sbarramenti nella rappresentanza degli extra-agricoli, oltre ad essere illecita, si porrebbe in aperto contrasto con il sopra riportato Ordine del Giorno che impone l'osservanza del "carico contributivo", quindi impedente l'applicazione di qualsiasi forma di manipolazione.

Considerando che l'introduzione di modifiche al progetto di legge presentato dalla Giunta nell'ottobre 2005 è prevedibile, data la complessità dell'articolato, necessiti di tempi lunghi, mentre si rende necessario ed urgente fornire poche e fondamentali direttive ai consorzi di bonifica che portino a modificare alcuni aspetti dei piani consortili di classifica per consentire, ad un tempo, di emettere ruoli di contribuzione in riequilibrio tra utenza agricola ed utenza extragricola e di riequilibrare la composizione dei consigli di amministrazione, oggi sperequata, nella quasi totalità dei casi, a favore dell'utenza agricola.

Una prima direttiva deve concernere l'osservanza del dettato del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 166, commi 3 e 4, così dispone:

«3. Fermo restando il rispetto della disciplina delle acque e degli scarichi stabilito dalla parte terza del presente decreto, chiunque non associato di consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata dell'acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.»; (appare opportuno sottolineare che in tema di acque la sopra riportata normativa non consente lacuna arbitraria distinzione tra tipi di immissioni di acque, siano esse meteoriche, reflue provenienti dalle attività umane in genere, oppure depurate).

Una seconda direttiva deve attenere la stretta applicazione della disposizione di cui all'art. 11 del R.D. 13 febbraio 1993, n. 215 n. tema di "beneficio", che in sede dottrina è inquadrato nel "genus" dei tributi cosiddetti di "miglioria". Quindi per "beneficio" si deve intendere, anche secondo una univoca, costante e copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, unicamente un incremento di valore tratto dall'immobile soggetto a contributo in rapporto casuale con le opere di bonifica e la loro manutenzione. L'attuale trasformazione, operata dai Consorzi di bonifica, del contributo in una imposta sul valore dell'immobile si connota, considerate anche le risultanze applicative, per la sua totale illegittimità.

Dette direttive devono essere tradotte in legge regionale, per consentire loro di attuarne la più celere applicazione ai fini della emissione dei ruoli di contribuzione 2010, sulla base dei quali poi tempestivamente procedere, ai fini elettivi, alla convocazione dell'assemblea dei consorziati.

La semplicità del proposto articolato si ritiene non necessiti di particolari illustrazioni.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

1. Le prestazioni rese dai consorzi di bonifica ai soggetti gestori del servizio idrico integrato non determinano per i beni immobili urbani serviti da pubblica fognatura il beneficio di bonifica riferito ai servizi di raccolta, convogliamento e adduzione allo scarico finale di acque fognarie meteoriche, reflue e depurate.

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti da consorzi di bonifica come recapito delle acque fognarie urbane, meteoriche, reflue e depurate, hanno l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dai consorzi stessi ai sensi dell'art. 166, comma 3 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto della portata dell'acqua scaricata.

3. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 166, DLgs

152/2006, il contributo delle spese sostenute dai consorzi stessi è determinato dal Consorzio di bonifica interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

4. Esclusi i casi di cui al comma 1, il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili. Il beneficio derivante dall'esecuzione ed esercizio delle opere di bonifica deve riferirsi direttamente e specificatamente all'immobile o agli immobili e deve risultare unicamente incrementativo del loro valore.

5. Il beneficio di difesa dalle acque deve derivare dall'esecuzione, manutenzione ed esercizio di apposite opere difensive previste dal piano generale di bonifica e successive modifiche ed integrazioni.

6. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle dettate dalla presente legge.









